



Proposta N. 584

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Servizio n. 5 - Servizio Lavori Pubblici

Registro Generale nr.1292 del 22/12/2023

Oggetto:

Corte d'appello di Firenze causa RGA 809/2019 - nomina consulente tecnico di parte (CTP) per il Comune di Collesalvetti

Il sottoscritto Arch. Leonardo ZINNA Responsabile del Servizio n. 5 Lavori Pubblici in virtù del Decreto del Sindaco n. 12 del 02.08.2023, con attribuzione di funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, ed in assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 smi "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il D.Lgs. 218/2012 smi "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136"; l'art. 107 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 "T.U. Ordinamento degli EE.LL.";
- l'art. 109 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 "Conferimento di funzioni dirigenziali";
- gli articoli n. 38 e n. 39 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n.89 del 24.07.2002 e s.m.i., rispettivamente sul personale con funzioni dirigenziali e sulle attribuzioni dei titolari di funzioni dirigenziali;
- la nuova macrostruttura approvata con atto della G.M. n. 9 del 03.02.2022, con la quale si individuano i Servizi ai quali si riconducono le funzioni attribuite agli stessi; il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche";
- la macrostruttura organizzativa approvata con atto della G.M. n. 151 del 23/12/2016, con la quale si individuavano i Servizi, la responsabilità dei quali è affidata a funzionari titolari di posizione organizzativa;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi artt. 21 e 22;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato dalla Giunta municipale con deliberazione n. 114 del 24/07/2007 e s.m.i., art. n. 21 e art. n. 22, relativi ai dirigenti e alle loro competenze;
- la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. relativa al procedimento amministrativo ed alle modalità di accesso agli atti;
- lo Statuto del Comune;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione consiliare n. 46 del 23/04/2009 e modificato con delibera consiliare n.84 del 30.09.2019;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 121 del 29.09.2022 con la quale è stato approvato il DUP 2023/2025;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 193 del 27.12.2022 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al DUP 2023/2025;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 195 del 27.12.2022 con la quale è stato approvato il “Bilancio di previsione 2023/2025”;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 1 del 11.01.2023 con la quale è stato approvato il “Piano Esecutivo di gestione 2023/2025 – parte contabile”;
- il Decreto Legislativo n. 118 del 2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 5 maggio 2009, n. 42” prevede l’applicazione già per l’esercizio finanziario 2016 del principio contabile generale della competenza finanziaria (cd. potenziata) per l’accertamento delle entrate e l’impegno delle spese, anche per gli enti non sperimentatori;
- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2022-2024 del Comune di Collesalveti, approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 47 del 28.04.2022, in ottemperanza a quanto previsto dalla L. 190/2012 e dal D.lgs. n. 33/2013;
- il DPR 16.04.2013 n. 62, “Codice nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici” ed il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Collesalveti, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 213 del 30.12.2020;

Richiamate le specifiche funzioni e competenze opportunamente individuate ed attribuite al Servizio n. 5 con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 03/02/2022, utili ai fini della ridefinizione dell’organizzazione interna del Servizio di competenza

Dato atto che:

- Con la delibera n. 93 del 04.06.2019 la Giunta Municipale ha autorizzato il Comune a costituirsi e resistere nel giudizio di appello rga 809/2019 pendente dinanzi la Corte di appello di Firenze, conferendo l’incarico difensivo all’avvocato Elena Regoli dipendente dell’Ente e Responsabile dell’Avvocatura civica;
- In ragione delle difese svolte dall’Ente in appello il giudice di secondo grado con sentenza n. 620/2023 pubblicata il 28.03.2023, non definitivamente pronunciando sull’appello proposto da parte appellante (avverso la sentenza n. 234/2019 resa dal Tribunale di Livorno) ha rigettato i primi cinque motivi di impugnazione oltre al nono motivo di impugnazione, quindi ha rimesso la causa in istruzione con separata ordinanza n. 731 del 28.03.2023 rilevando la necessità di disporre un supplemento di istruttoria mediante svolgimento di CTU su questioni riguardanti le riserve n. 2 e n. 3 oggetto specificamente del settimo e dell’ottavo motivo dell’appello avverso.
- Con la medesima ordinanza n. 731 del 28.03.2023 la Corte di Appello di Firenze, formulando tre quesiti da sottoporre al CTU, preventivamente, ha invitato le parti ad esperire il procedimento di mediazione per l’eventuale risoluzione stragiudiziale della lite, ma tale procedimento si è concluso per mancato raggiungimento dell’accordo;
- In esito all’Udienza cartolare del 15.12.2023 il Giudice d’appello con ordinanza depositata il 19.12.2023 ha nominato il CTU conferendogli l’incarico con giuramento da prestare in forma telematica e formulando i quesiti oggetto di consulenza come già dettagliati nella ordinanza n. 731 del 28.03.2023;
- Con la medesima ordinanza depositata il 19.12.2023 il Giudice d’appello ha assegnato alle parti il termine sino all’udienza del 12.01.2024, per il deposito telematico di sintetiche note scritte, con le quali consentire ai difensori delle parti di nominare i propri CTP e comunque formulare le proprie richieste, rinviando a successivo provvedimento per procedere con le operazioni peritali fissando tutti i termini previsti dall’art. 195 c.p.c., nonché la successiva udienza per la prosecuzione del giudizi ed autorizzando con l’accordo delle parti lo svolgimento delle sessioni peritali con i CTP e/o difensori delle parti, anche mediante collegamento da remoto con gli applicativi dedicati;

Rilevato che il Giudice d’appello con la medesima ordinanza depositata il 19.12.2023, ha:

- assegnato alle parti il termine sino all'udienza del 12.01.2024, per il deposito telematico di sintetiche note scritte, con le quali consentire ai difensori delle parti di nominare i propri CTP e formulare le proprie richieste, rinviando a successivo provvedimento per procedere con le operazioni peritali fissando tutti i termini previsti dall'art. 195 c.p.c., nonché la successiva udienza per la prosecuzione del giudizio;
- autorizzato con l'accordo delle parti lo svolgimento delle sessioni peritali con i CTP e/o difensori delle parti, anche mediante collegamento da remoto con gli applicativi dedicati;
- ha fissato la prossima udienza alla data del 12.01.2024 con trattazione cartolare;

Evidenziato che:

- l'attività di consulente tecnico di parte del processo, come delineata negli artt. 61, 62, 87 e 194 del c.p.c. concerne attività processuale difensiva relativa agli aspetti tecnici della causa e che la nomina di un tecnico esterno all'Ente determinerebbe un maggior aggravio di oneri per l'Ente;
- ai sensi dell'art. 97 della Costituzione, la P.A. deve improntare i propri comportamenti a criteri di legalità, efficienza, economicità e imparzialità, avvalendosi prioritariamente delle proprie strutture organizzative;

Considerato che il principio di autosufficienza dell'apparato burocratico, trasfuso nell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, è principio fondamentale organizzativo al quale deve rispondere l'azione amministrativa e valutare in ogni ipotesi in cui l'amministrazione intenda avvalersi di competenze esterne;

Valutato, nel rispetto del predetto principio l'Ente, prima di conferire incarichi a soggetti esterni, è tenuto ad accertare preventivamente la possibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili all'interno della propria organizzazione per conferire loro l'incarico di consulenza tecnica occorrente;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 53, comma 2 e comma 7, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*", le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati ed i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza;

Dato atto che sulla base della citata normativa, il conferimento operato direttamente dall'Amministrazione, è disposto dagli organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengono conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della Pubblica Amministrazione;

Valutato che tra i dipendenti in servizio a tempo indeterminato presso l'Ente, il Geom. Riccardo Carpi (C.F. CRPRCR66S01C218U) risulta in possesso della professionalità, della competenza e delle conoscenze tecniche necessarie per effettuare le operazioni di Consulenza Tecnica richieste nel caso di specie, e che l'attività dello stesso risulta compresa nei compiti e doveri di ufficio in quanto addetto al Servizio Lavori Pubblici con esperienza specifica in materia di direzione lavori e progettazione opere pubbliche;

Sentita la disponibilità del dipendente Geom. Riccardo Carpi a svolgere l'attività di CTP nel giudizio in oggetto e accertata altresì l'assenza di conflitto di interesse tra il medesimo dipendente e le altre parti in causa;

Dato atto che lo svolgimento dell'incarico di CTP nel giudizio RGA 809/2019:

- ha carattere temporaneo e saltuario e come tale non impedisce il regolare svolgimento dell'attività lavorativa dovuta dal dipendente nell'orario contrattualmente previsto;
- non comporta impegno di spesa sul bilancio dell'Ente;

Dare atto che, salvo specifiche disposizioni normative, contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR Toscana ai sensi del D. LGS n. 104/2010 o altresì ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità entro 120 gg dalla data di scadenza della pubblicazione;

Ravvisata pertanto la necessità di nominare un consulente tecnico di parte (CTP) in tempo utile per l'udienza prossima, già fissata per il 12.01.2024;

Ritenuto pertanto di nominare, nell'ambito della causa in oggetto RGA 809/2019, quale Consulente Tecnico di Parte del Comune di Collesalvetti, il dipendente Geom Riccardo Carpi (c.f. CRPRCR66S01C218U) autorizzandolo a compiere le attività tecniche richieste in sede di CTU;

Dato atto del parere favorevole che esprime il sottoscritto Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, arch. Leonardo Zinna con la presente proposta di determinazione, autorizzando quindi il Geom. Carpi Riccardo a svolgere servizio di consulenza tecnica nel giudizio in oggetto, ove il Comune di Collesalvetti è parte appellata;

Espresso il parere favorevole di regolarità tecnica del presente atto, attestante regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis D. Lgs 267/2000, che con la sottoscrizione viene attestato

D E T E R M I N A

1. **di richiamare** le premesse e le motivazioni espresse in narrativa quale parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
2. **di prendere atto** della necessità di nominare un consulente tecnico di parte (C.T.P.), affinché, rappresentando opportunamente le ragioni dell'Ente, possa presenziare alle operazioni peritali nell'ambito della CTU disposta dalla Corte d'appello di Firenze con ordinanza n. 731 del nel giudizio identificato con RGA 809/2019;
3. **di nominare**, nella causa RGA 809/2019 pendente dinanzi alla Corte d'appello di Firenze, **il dipendente comunale Geom. Riccardo Carpi (CF CRPRCR66S01C218U) Consulente Tecnico di Parte del Comune di Collesalvetti (PARTE APPELLATA)**, autorizzandolo a compiere durante le operazioni peritali, tutte le attività tecniche richieste inerenti e conseguenti a tale nomina;
4. **di dare atto** che la nomina del suddetto dipendente quale CTP del Comune di Collesalvetti nella causa RGA 809/2019:
 - non comporta alcun onere di spesa a carico del Bilancio dell'Ente;
 - che l'attività espletata dal Geom. Riccardo nell'incarico di che trattasi risulta ricompresa nei compiti e doveri di ufficio dello stesso;
 - obbliga comunque il dipendente Geom Riccardo Carpi a svolgere le prestazioni di CTP in modo tale da non recare pregiudizio alle attività svolte nell'ambito dei compiti e dei doveri d'Ufficio e comunque senza riflessi negativi sull'orario di lavoro;
5. **di dare atto altresì** che ai sensi dell'art.3 della L. 241/ 90 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Arch. Leonardo Zinna il quale dichiara, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1, co. 9, lett. e), della L. n. 190/2012, l'insussistenza di cause, anche potenziali, di conflitto di interesse;
6. **di trasmettere** copia del presente provvedimento, per quanto di competenza:
 - al Geom Riccardo Carpi;
 - all'Avvocato Elena Regoli Responsabile dell'Avvocatura Civica e quale Legale del Comune di Collesalvetti nella causa in oggetto;

- all'Ufficio Organizzazione e gestione delle Risorse Umane;

7. **di dare corso** agli obblighi di pubblicazione ex L. 190/2012 e s.m.i ;

8. **di dare atto che**, salvo specifiche disposizioni normative, contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR Toscana ai sensi del D. LGS n. 104/2010 o altresì ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità entro 120 gg dalla data di scadenza della pubblicazione;

9. **di disporre** l'annotazione della presente determinazione sul Registro del Servizio Lavori Pubblici e la successiva trasmissione al servizio Ragioneria per i conseguenti adempimenti contabili ove occorrenti.

Il Responsabile del Servizio
Leonardo Zinna

PUBBLICAZIONE

Copia del presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente, per 15 giorni consecutivi, dal 22/12/2023 al 06/01/2024.

Collesalveti, 22/12/2023

L'incaricato
BANI ANITA